

LE ATTIVITA' RUMOROSE NEI CANTIERI EDILI

Disposizione tecnico-organizzativa (DTO 17/2014)

ai sensi dell'articolo 7/III del RUE

1. PREMESSA

La Regione Emilia Romagna, con una specifica Direttiva, (Delibera di Giunta Regionale del 21.01.2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico") ha provveduto a definire definiti gli adempimenti e modalità di autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee significative relativamente all'inquinamento acustico fra le quali ricadono i cantieri edili.

Per cantieri edili si intendono: il complesso degli impianti e delle attrezzature per la costruzione e riparazione di edifici, strade ed assimilabili

Il principio del rilascio di autorizzazione anche in deroga ai valori limite definiti dalla Legge Quadro per l'inquinamento acustico (L. 26.10.1995, n. 447) era già stabilito dall'art. 6¹ della medesima Legge; necessità ripresa dall'art. 11² della L. R. 15 del 09.05.2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico". La Legge Regionale ha inoltre legato il rilascio di tali atti all'emissione diretta dei criteri definiti dalla Giunta Regionale.

In particolare, relativamente ai cantieri edili la Delibera stabilisce:

- a) gli orari durante i quali può essere di norma svolta l'attività di cantiere ed inoltre all'interno di tali orari gli orari riservati di norma alle operazioni "disturbanti".
- b) i valori limite di inquinamento acustico ammessi e gli accorgimenti che i cantieri devono adottare ai fini del contenimento delle emissioni sonore ed assumere nei confronti delle persone potenzialmente disturbate;
- c) l'obbligo di autorizzazione per i cantieri, quale attività temporanea significativa ai fini dell'inquinamento acustico, sia che il cantiere sia in grado di rispettare i limiti definiti (Autorizzazione Ordinaria – Allegato 1 alla

¹ Art. 6 - Competenze dei comuni

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

.....

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

² Art. 11 - Autorizzazioni per particolari attività

1. Le autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I Comuni, fermo restando il principio di minimizzazione del disturbo, a tutela dei ritmi biologici dovranno garantire almeno il riposo notturno, salvo ragioni di inderogabili urgenze autorizzate dal sindaco.

3. Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto si intendono in ogni caso autorizzate ai sensi della presente legge.

DGR 45/2005), sia che il cantiere chieda di essere autorizzato in deroga (Autorizzazione in deroga - Allegato 2 alla DGR 45/2002) a limiti ed orari fissati in Delibera.

Sono esentati da tali procedure i cantieri edili e stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità o quelli attivati per rimuovere potenziali rischi di incolumità pubblica. Per i cantieri che richiedano di essere autorizzati in deroga è necessaria la presentazione di apposita " *Valutazione di impatto acustico*" a firma di Tecnico abilitato in acustica ed andranno esplicitamente autorizzati. Le autorizzazioni ordinarie (da richiedere entro 20 gg dall'inizio attività di cantiere possono essere anche oggetto di autorizzazione tacita, nel caso non vi siano rilievi da evidenziare od integrazioni da chiedere.

Le autorizzazioni in deroga vanno richieste 30 gg prima dell'inizio attività ed entro tali termini, previo parere di Arpa, approvati, se naturalmente l'istruttoria ha un esito positivo.

La Direttiva, negli obiettivi della Regione, non fissa rigidamente regole e procedure, bensì definisce semplicemente " *gli indirizzi agli Enti locali per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose*". I comuni, sulla base di tali indirizzi, adottano lo specifico regolamento ai sensi dell'art. 6, c. 1 della Legge 447/95.

Nella Direttiva è stabilito in modo chiaro cosa si debba intendere per " *attività temporanea*": ricade in tale definizione " *qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito*".

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana³. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui alla DGR, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq 65 dB(A), con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dalla presente direttiva.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati necessita di autorizzazione da richiedere allo sportello unico almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività.

³ D.Lgs. 04.09.2002 n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto".

La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'Allegato 1. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuato, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive, con le modalità previste nell'allegato 2, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

2. LA DISCIPLINA COMUNALE

L'articolo 56/III del Regolamento Urbanistico Edilizio "*Disciplina di cantiere. tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili*", al comma 8 stabilisce testualmente:

8. Orari dell'attività lavorativa di cantiere.

La regolamentazione degli orari in cui è consentita l'attività di cantiere è disciplinata nel rispetto dei limiti acustici consentiti nella zona acustica in cui è localizzato il cantiere nell'ambito della zonizzazione acustica comunale prevista dal PSC. A seguito di motivata e documentata richiesta degli interessati, il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive, su conforme parere dell'ARPA, potrà concedere deroghe a tali disposizioni in relazione a particolari situazioni dei cantieri o a particolari fasi di lavorazione. In ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni dettate dal "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee".

L'articolo "1.4.5 Attività Temporanee (D.G.R.E.R n.45/2001)" delle Norme di Attuazione della Zonizzazione Acustica Comunale, a sua volta stabilisce quanto segue:

Le attività che si esauriscono in un periodo di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito sono disciplinate dal "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee".

Il Regolamento è redatto ai sensi dell'Art. 6, comma 1 della Legge Quadro 447/95, seguendo gli indirizzi della D.G.R. 21/01/2002, n 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (art. 6, comma 1, lett. h) L. 447/95).

Rientrano nella definizione di attività temporanee:

- *cantieri edili, stradali ed assimilabili;*
- *attività agricole;*
- *manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive ed assimilabili;*
- *particolari sorgenti sonore: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine ed assimilabili.*

Per tutte le attività sopra descritte, si rimanda alle disposizioni e procedure previste dalla Legge 447/95 con le modalità descritte dal Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività rumorose temporanee.

L'Allegato A alla Zonizzazione Acustica Comunale, denominato "*Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee*" fa, al proposito, espresso rimando a quello proposto da ARPA nel 2003.

Tale proposta regolamentare è finalizzata specificatamente alla gestione delle attività rumorose temporanee, come appunto i cantieri edili, che introduce alcune semplificazioni rispetto alla D.G.R. n. 45/2002 e che vuole pertanto costituire una "proposta" (su cui anche la Regione Emilia-Romagna si è espressa favorevolmente) che le singole Amministrazioni potranno adattare alla propria specificità territoriale.

La nostra Amministrazione, con il rimando espresso all'Allegato A alla ZAC di cui sopra, ha inteso assumere tale Regolamento così come proposto da ARPA.

Tale Regolamento viene riportato in Allegato A alla presente DTO, la disciplina delle attività di cantiere è contenuta nella Sezione 2.

In sintesi, per i cantieri edili, possono verificarsi tre fattispecie:

PRIMO CASO	Il cantiere rispetta i valori limite assoluti e differenziali di immissione individuati dalla zonizzazione acustica comunale, oltre che gli orari prescritti all'art. 4 del Regolamento	CONDIZIONE ORDINARIA NESSUN ADEMPIMENTO Rif. Limiti di zona di cui all'art. 1.3.2 delle NTA ZAC	
SECONDO CASO	Il cantiere rispetta gli orari ed i limiti di rumore prescritti dall'art. 4 del Regolamento	CONDIZIONE DI DEROGA DI I LIVELLO COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL REGOLAMENTO 70 dB(A): sulla facciata primo edificio vicino 65 dB(A): rispetto altre u.i. dello stesso edificio	Il SUAP rilascia l'autorizzazione in deroga entro 20 gg dalla richiesta, sentito Ufficio Ambiente ed ARPA, altrimenti silenzio-assenso
TERZO CASO	Il cantiere non rispetta gli orari e/o i limiti prescritti dall'art. 4 del Regolamento	CONDIZIONE DI DEROGA DI II LIVELLO RICHIESTA DI DEROGA DI CUI ALL'ALLEGATO 2 DEL REGOLAMENTO Solo per motivi eccezionali, contingenti e documentabili	Il SUAP rilascia l'autorizzazione in deroga entro 30 gg dalla richiesta, sentito Ufficio Ambiente ed ARPA, altrimenti silenzio-assenso

Rispetto agli orari di lavoro dei cantieri edili, sotto il profilo delle emissioni sonore:

Solo giorni feriali (ore)													
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Eventualmente anche giorni festivi (motivi eccezionali, contingenti e documentabili)																			

	Attività ordinaria non disturbante	
	Attività disturbante	Con deroga di I livello
	Attività particolarmente disturbante	Con deroga di II livello

Rispetto a quanto stabilito dal Regolamento, che è del 2003, sulla base della legislazione edilizia sopravvenuta, in particolare con l'introduzione delle SCIA e della CIL, che consentono l'avvio dei lavori contestualmente alla loro presentazione, si ritiene che, in tali ipotesi, e quindi solo in caso di SCIA e CIL, l'interessato ha la facoltà di presentare la comunicazione di cui all'Allegato 1 o la richiesta di cui all'Allegato 2, unitamente all'altra documentazione progettuale, in sede di presentazione della SCIA o della CIL.

Anche in tali ipotesi resta comunque fermo il divieto di eseguire lavori disturbanti prima dell'autorizzazione espressa o del suo tacito rilascio dopo 20 gg, e lavori particolarmente disturbanti prima di aver ottenuto l'autorizzazione espressa, sulla quale, per i casi di deroga di II livello, non è previsto l'istituto del silenzio-assenso.

Da ultimo, in Allegato B, si propone una bozza di cartello che si suggerisce di esporre nelle parti comuni degli immobili presso i quali, in una o più unità immobiliari, vengono svolte opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria.

3. PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

Si richiamano le disposizioni vigenti dettate dal Capo II del Titolo VIII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

In particolare dovranno essere rispettate le disposizioni in tema di:

- a) Valutazione dei rischi;

- b) Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi;
- c) Lavoratori particolarmente sensibili;
- d) Informazione e formazione dei lavoratori;
- e) Sorveglianza sanitaria;
- f) Cartella sanitaria e di rischio.

In Allegato C si fornisce un contributo sulle azioni di bonifica realizzabili e le misure organizzative procedurali relative alle più comuni macchine operatrici di cantiere.

Castel San Giovanni, martedì 8 aprile 2014



Firmato digitalmente da
SILVANO GALLERATI
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano



Aruba PEC

InfoCamera™

4

⁴ Questo documento è sottoscritto sul file originale (in formato .p7m) con firma digitale. Il documento originale, in formato elettronico, è conservato presso l'archivio informatico del Settore IV – Sviluppo Urbano – Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Castel San Giovanni. Ogni duplicazione del documento originale, anch'essa sottoscritta con firma digitale, costituisce originale. Ogni rappresentazione cartacea del presente documento non costituisce originale.

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

**SEZIONE 1:
DISPOSIZIONI GENERALI**

**art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della DGR 21/01/02 n° 45, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali. Si tratta di situazioni che non necessitano di rilievi fonometrici, in quanto la condizione di disturbo ingiustificato è più che evidente e può essere riscontrata da un pubblico ufficiale; la norma del caso è il primo comma dell'art.659 del Codice Penale.

**art. 2
DEFINIZIONI**

Il presente Regolamento norma l'attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere dell'attività temporanea. A tal fine si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito.

**SEZIONE 2:
CANTIERI**

**art. 3
GENERALITÀ**

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno dei cantieri dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. In attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della L. 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

**art. 4
ORARI E LIMITI MASSIMI**

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore

20.00.

Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

L'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, ecc..) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, autobetoniere appartenenti a terzi, seghe circolari, gru, ecc.), sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00.

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite LAeq = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura (TM) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero dalle ore 07,00 alle ore 08,00, dalle 13,00 alle 15,00, e dalle 19,00 alle 20,00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica comunale⁵, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni sopra citate.

Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di LAeq = 65 dB(A), con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

art. 5

CASI PARTICOLARI

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 6

PROCEDURE

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo Sportello Unico per le Attività Produttive almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione di cui all'Allegato 1.

⁵ Stralcio dell'art. 1.3.2 delle NTA della ZAC:

- **Valori limite di immissione:** Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. (Tab. 1)

CLASSE	AREE	LIMITI ASSOLUTI dB(A)		LIMITI DIFFERENZIALI dB(A)	
		DIURNI	NOTTURNI	DIURNI	NOTTURNI
I	PARTICOLARMENTE PROTETTE	50	40	5	3
II	PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI	55	45	5	3
III	DI TIPO MISTO	60	50	5	3
IV	DI INTENSA ATTIVITA' UMANA	65	55	5	3
V	PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	70	60	5	3
VI	ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70	-	-

Tabella 1 Valori limite di immissione (D.P.C.M. 01/03/91/D.P.C.M. 14/11/97)

In questo caso lo Sportello Unico per le Attività Produttive provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune e al Distretto ARPA territorialmente competente senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti ed orari individuati all'art. 4, possono richiedere specifica deroga. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive, con le modalità previste nell'Allegato 2, corredata, quando la complessità e la rilevanza dell'opera lo renda necessario, dalla documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPA.

Ai cantieri per i quali si può prevedere un impatto acustico particolarmente elevato o comunque di durata superiore a due anni il Comune può prescrivere la presentazione di una valutazione d'impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

E' fatto divieto dare inizio alle attività di cantiere senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

SEZIONE 3: ATTIVITA' AGRICOLE

art. 7

ATTIVITÀ AGRICOLE

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge Regionale n. 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili, adottando tutti gli accorgimenti utili a minimizzare il disturbo.

SEZIONE 4: MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art. 8

DEFINIZIONI

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

art. 9

CRITERI DI REGOLAMENTAZIONE E LIMITI

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. n. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000 devono, di norma, rispettare criteri e limiti indicati nella tabella 1 allegata. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.

Nelle altre aree è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati in tabella 2.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

Il Responsabile comunale competente in materia di manifestazioni in luogo pubblico, ecc... con propria determina, procede, la prima volta contestualmente all'adozione del presente Regolamento, all'analisi storica dei siti interessati dalle manifestazioni di cui al presente capo. Per ognuno di essi valuta l'attitudine specifica ad ospitare manifestazioni, tenuto conto dei criteri espressi in tabella 2 allegata, e quindi determina, per ogni sito individuato, la tipologia delle manifestazioni ammesse, la loro durata, il numero massimo di giorni/anno ammessi per quel tipo di manifestazione ed il limite orario (colonne 2, 4, 5 e 8 di tabella 2). Il Responsabile citato procede quindi, quando necessita, a mantenere aggiornata la determina iniziale.

Al di fuori dei limiti orari indicati devono essere rispettati i limiti di cui al DPCM 14/11/97.

In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) L_{Aslow}, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

art. 10 PROCEDURE

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'art.9, è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 30 gg. prima dell'inizio dell'attività. La comunicazione si considera ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione di cui all'allegato 3. In questo caso lo Sportello Unico delle Attività Produttive provvede a trasmettere la comunicazione all'Ufficio Ambiente del Comune e al Distretto ARPA territorialmente competente, senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 20 gg dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabelle 1 o 2 allegate possono richiedere allo Sportello Unico delle Attività Produttive autorizzazione in deroga almeno 60 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 4 corredando la richiesta con la documentazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo Sportello Unico delle Attività Produttive entro 30 giorni dalla richiesta, acquisito eventualmente il parere di ARPA.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

SEZIONE 5: PARTICOLARI SORGENTI SONORE

art. 11 PARTICOLARI SORGENTI SONORE

1. Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

2. Altoparlanti

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

3. Cannoncini antistorno

L'uso dei dissuasori sonori è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m dalle stesse.

4. Cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva anti-grandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 6.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

SEZIONE 6: DISPOSIZIONI FINALI

art. 12 MISURE E CONTROLLI

I parametri di misura riportati nelle tabelle 1 e 2 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) LAeq , come definito dal D.M. 16/03/98, TM (tempo di misura) $\geq 10'$; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
- b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo dell'atime-history, della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazioni previste dal D.M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Tenuto conto della particolarità della materia normata dal presente regolamento tale controllo viene effettuato, di norma, a seguito di segnalazione. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

Art. 13 SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 a 10.329,14 euro, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della legge n. 447/95.

Art. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento si sostituisce al precedente Regolamento locale relativo alle attività rumorose temporanee, che si intende espressamente abrogato, ed è parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale.

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Castel San Giovanni (PC)

lo sottoscritto							
Nato a						II	
Residente a				In via			N.
In qualità di				Della Ditta			
Con sede a				In via			N.
Tel.		Mail		PEC		P.I.	
Iscritto alla C.C.I.A.A. di						AI N.	

Per l'attivazione di un cantiere:

- Edile, stradale o assimilabile;
- Per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

Con sede in via							N.
Per il periodo:	Dal giorno				Al giorno		

**COMUNICO
E DICHIARO**

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 447/2000

1. di rientrare nelle condizioni stabilite ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001;
2. di rispettare gli orari ed i valore limite indicati all'articolo 4 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose e temporanee; ovvero:
 - A. i seguenti orari:
 - solo giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20;
 - attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) ed esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.): dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;
 - B. i seguenti valori limite:
(non si applicano né il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza):
 - limite assoluto durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchine rumorose (8-13 e 15-19): Laeq = 70 dB (A), con tempo di misura (TM) 10 minuti; tale limite va rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi;
 - limite di Laeq 65 dB (A), con TM 10 minuti a finestre chiuse (rispetto ad altre u.i. dello stesso fabbricato), nel caso di cantieri ove vengono eseguite opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati.

Allego alla presente:

- Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità;
- Ogni altra informazione ritenuta utile, ovvero:

Il sottoscritto è consapevole delle disposizioni di cui all'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, delle sanzioni previste dall'art.76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni false e mendaci.

Castel San Giovanni,

FIRMA e TIMBRO

Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità, valido e leggibile, del sottoscrittore (art. 38 del DPR n. 445/2000).

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Castel San Giovanni (PC)

Il sottoscritto							
Nato a						II	
Residente a					In via		N.
In qualità di					Della Ditta		
Con sede a					In via		N.
Tel.		Mail		PEC		P.I.	
Iscritto alla C.C.I.A.A. di						AI N.	

Per l'attivazione di un cantiere:

- Edile, stradale o assimilabile;
- Per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati;

Con sede in via							N.
Per il periodo:	Dal giorno				Al giorno		

CHIEDE

L'AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 15/2001 ed articolo 6 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose e temporanee; in quanto DICHIARA di non essere in grado di rispettare gli orari e/o i valori limite, di cui all'art. 4 del citato Regolamento, ovvero:

A. i seguenti orari:

- solo giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20;
- attivazione di macchine rumorose (martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) ed esecuzione di lavori disturbanti (escavazioni, demolizioni, ecc.): dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19;

B. i seguenti valori limite:

(non si applicano né il limite di immissione differenziale, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza):

- limite assoluto durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchine rumorose (8-13 e 15-19):
Laeq = 70 dB (A), con tempo di misura (TM) 10 minuti; tale limite va rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi;
- limite di Laeq 65 dB (A), con TM 10 minuti a finestre chiuse (rispetto ad altre u.i. dello stesso fabbricato), nel caso di cantieri ove vengono eseguite opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati.

per le seguenti motivazioni:

Allego alla presente, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. n. 673/2004:

- a) planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
- b) tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le attività, le sorgenti sonore e le tecnologie utilizzate e gli orari di funzionamento previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno svolto la stessa attività o utilizzato la medesima tecnologia;
- c) stima dei livelli sonori attesi in prossimità dei potenziali ricettori più vicini;
- d) durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
- e) misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora;
- f) ogni altra informazione ritenuta utile, ovvero:

Il sottoscritto è consapevole delle disposizioni di cui all'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni false e mendaci.

Castel San Giovanni,

FIRMA e TIMBRO

Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità, valido e leggibile, del sottoscrittore (art. 38 del DPR n. 445/2000).

**SI COMUNICA CHE DAL _____ E FINO AL

SARANNO ESEGUITI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA/RISTRUTTURAZIONE
EDILIZIA DEL FABBRICATO SITO A CASTEL SAN
GIOVANNI IN VIA _____ N.

COMPORTANTI ATTIVITA' RUMOROSE E
POTENZIALMENTE DISTURBANTI NELLE FASCE
ORARIE dalle ore _____ alle ore _____ e dalle
ore _____ alle ore _____**

data _____

timbro e firma
della ditta esecutrice

Tipologia della macchina	Azioni di bonifica realizzabili	Misure organizzative procedurali
MARTELLO DEMOLITORE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ eventuale sostituzione attrezzature obsolete ▶ insonorizzazione dello scarico dell'aria compressa per quelli già esistenti 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ separazione o isolamento della lavorazione ▶ limitazione numero esposti ▶ turnazione del personale ▶ manutenzione ordinaria
MACCHINE OPERATRICI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ cabina per operatore (possibilmente climatizzata) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ separazione o isolamento della lavorazione
COMPRESSORI, ELETTROGENERATORI, GRUPPI ENDOTERMICI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ segregazione ermetica con materiale isolante del blocco motore ▶ dotazione marmitte silenziate 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ dislocazione in luogo distante dalle lavorazioni, eventuale segregazione o isolamento
SEGHE CIRCOLARI	<ul style="list-style-type: none"> ▶ lame silenziate 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ separazione o isolamento della lavorazione ▶ limitazione numero esposti ▶ formazione del personale ▶ manutenzione ordinaria
CLIPPER	<ul style="list-style-type: none"> ▶ lame di tipo diamantato (dischi con anima multistrato ad intagli laser) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ separazione o isolamento della lavorazione ▶ limitazione numero esposti ▶ formazione del personale ▶ manutenzione ordinaria
SMERIGLIATRICI ANGOLARI A DISCO (FLESSIBILE)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ dischi silenziate (del tipo "a centro depresso" o lamellari) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ separazione o isolamento della lavorazione ▶ limitazione numero esposti ▶ formazione del personale ▶ manutenzione ordinaria